

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v. Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani Dott. Matteo Marmiroli Rag. Gino Scalabrini

- Consulente del Lavoro - Consulente del Lavoro

Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753 - Consulente del Lavoro Borgo della Salnitrara, 3

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni Paola Lavinia Chierici

- Consulente del Lavoro - Consulente del Lavoro Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

43121 PARMA (PR) Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

Via Pier Carlo Cadoppi, 14

42124 REGGIO EMILIA (RE)

P.I. 02735450351

Mail <u>labour@labourconsulting.com</u> Pec labourconsulting@legalmail.it Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 16 aprile 2019.

Oggetto: Incentivi progetti di reinserimento lavorativo disabili

Facendo seguito all'art. 1, comma 533, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), l'INAIL, con la Circolare n. 6 del 26 febbraio 2019, ha fornito alcune precisazioni sul rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte ai soggetti con disabilità da lavoro rientranti in un progetto di reinserimento lavorativo. L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2019 si inserisce nell'ambito degli strumenti di sostegno all'occupazione dei lavoratori disabili, prevedendo un'agevolazione aggiuntiva rispetto a quelle già previste dal Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Il suddetto Regolamento, adottato con la Determinazione del Presidente dell'INAIL 11 luglio 2016 n. 258, ha lo scopo di sostenere economicamente i datori di lavoro che si attivano per eliminare le barriere architettoniche presenti in azienda o per adeguare e adattare le postazioni di lavoro affinché i lavoratori disabili, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, possano tornare a prestare la propria attività.

Ambito di applicazione

La disposizione della Legge di Bilancio 2019, infatti, fa riferimento ai lavoratori con disabilità che, al termine dello stato di inabilità assoluta temporanea, non possono riprendere la propria attività lavorativa senza un adeguamento delle strutture aziendali.

Non si riferisce, invece, al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato.

Periodo di fruizione del rimborso

Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte al lavoratore nel periodo di realizzazione degli interventi programmati e fino ad un massimo di 12 mesi.

La decorrenza del rimborso cambia a seconda di chi ha proposto il progetto:

- se è proposto dall'équipe multidisciplinare, la data di decorrenza del rimborso è quella in cui il datore di lavoro e il lavoratore hanno reso le dichiarazioni di disponibilità ad aderire al programma di reinserimento (paragrafo 6.1 della Circolare INAIL 30 dicembre 2016, n. 51);
- se è stato ideato dal datore di lavoro stesso, il rimborso decorre dalla data di manifestazione della volontà del datore di attivare il progetto con l'accordo del lavoratore, ovvero dalla prima volta in cui è stato proposto all'Istituto.

Per manifestazione della volontà si intende l'invio del progetto personalizzato alla Direzione regionale, provinciale o alla Sede regionale per essere valutato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore.

La data ultima per l'ottenimento del rimborso coincide con la data entro la quale deve essere realizzato il progetto, così come indicata nel provvedimento di autorizzazione adottato dalla Direzione regionale,

provinciale o dalla Sede regionale, oppure quella di effettiva conclusione della fase realizzativa, ma non oltre 12 mesi.

Ipotesi di esclusione del rimborso

Il rimborso non è riconosciuto:

• al di fuori del termine massimo di un anno dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto.

Infatti, il rimborso non è dovuto nel caso in cui il datore di lavoro abbia rappresentato esigenze non previste o imprevedibili che determinino un prolungamento dei termini di durata complessiva del progetto tale da eccedere il termine finale di 12 mesi;

• se il datore di lavoro, per motivi di necessità e urgenza, realizza il progetto di reinserimento prima di rivolgersi all'Istituto e ottenere l'approvazione, o comunque prima di aver comunicato l'intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi.

Le retribuzioni rimborsate

Le retribuzioni restituite nella misura del 60% sono quelle effettivamente corrisposte al lavoratore per la prestazione lavorativa eseguita durante la fase di realizzazione del progetto, dalla manifestazione della volontà all'effettivo compimento degli interventi.

Ai fini del rimborso il datore di lavoro dovrà trasmettere all'Istituto le buste paga attestanti la retribuzione effettivamente corrisposta nei mesi interessati dal rimborso.

Il primo rimborso è disposto a seguito dell'adozione, da parte della Direzione regionale, provinciale o Sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha ad oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I rimborsi successivi sono erogati con cadenza mensile.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Labour Consulting Srltp